

CAPITOLATO D'ONERI - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

QUESITO n. 1:

Parte II, paragrafo 4.2

Si richiede la conferma che soggetti che presentino tra loro situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile possano partecipare separatamente alla procedura di selezione qualora le domande di partecipazione non siano imputabili ad un unico centro decisionale, producendo la relativa dichiarazione in coerenza anche con quanto previsto dalla recente novella apportata al decreto legislativo 163 del 2006, e se, al fine di escludere tale unicità di centro decisionale, nel rendere la dichiarazione, sia sufficiente una diversa composizione dei consigli di amministrazione

RISPOSTA

La semplice diversa composizione dei consigli di amministrazione dei candidati che presentano tra loro situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. non può considerarsi, di per sé, sufficiente a garantire che le singole domande di partecipazione non siano imputabili al medesimo centro decisionale. Resta salva la possibilità, da parte del candidato, nei casi in cui sia presente un unico centro decisionale, di presentare una dichiarazione con la quale attesti di aver presentato la domanda di partecipazione autonomamente, come previsto ai paragrafi 4.2 lett. d) e 8.3 lett. b) del Capitolato d'Oneri.

QUESITO n. 2:

Capitolato d'oneri - Allegato A1

Si richiede conferma che la dichiarazione di impegno di cui alla lettera e) di pagina 7 dell'allegato A1 non debba essere effettuata qualora il candidato non si presenti in forma di società consortile, consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, ma già nella forma di società di capitali richiesta

RISPOSTA

La risposta è affermativa.

QUESITO n. 3:

Capitolato d'oneri - Allegato A1

Si richiede conferma che la dichiarazione di impegno di cui alla lettera n) di pagina 9 dell'allegato A1 non debba essere effettuata qualora il candidato non si presenti in forma di società consortile, consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, ma già nella forma di società di capitali richiesta.

RISPOSTA

La risposta è affermativa.

QUESITO n. 4:

ART. 8.2

Qualora il candidato sia una società estera con stabile organizzazione in Italia e la società estera abbia più amministratori ed un procuratore generale per l'Italia.

Si chiede se sia corretto che la domanda di partecipazione con la connessa dichiarazione venga predisposta e sottoscritta soltanto dal procuratore generale per l'Italia il quale predisporrà anche per proprio conto le dichiarazioni di cui ai punti 8.5, nonché 8.6 - 8.7 del capitolato d'oneri.

Si chiede in tal caso se sia corretto che gli amministratori esteri si limitino a predisporre le dichiarazioni di cui ai modelli 8.5 ed 8.6 + 8.7.

RISPOSTA

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del candidato secondo gli allegati A1, A2 o A3 del Capitolato d'Oneri. Gli altri componenti dell'organo di amministrazione devono compilare le dichiarazioni richieste ai paragrafi 8.5 , 8.6 e 8.7 del Capitolato d'Oneri secondo quanto desunto dall'allegato A4 o A5, se del caso.

QUESITO n. 5:

Con riferimento allo schema di domanda di partecipazione di cui al modello A1) del capitolato d'onori, alla pag. 6, alla lettera l), occorre indicare il soggetto che detiene anche indirettamente partecipazioni al capitale o al patrimonio del candidato superiore al 2%. Nel caso di gruppi societari multinazionali, quotati presso mercati borsistici esteri, nella suddetta ricostruzione può ritenersi sufficiente risalire sino alla società che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile italiano?

RISPOSTA

È onere del candidato verificare in base all'intera normativa vigente, anche di settore, i soggetti che devono rendere le prescritte dichiarazioni.

QUESITO n. 6:

Compilazione della domanda di partecipazione

Nel caso di compilazione della domanda di partecipazione presentata da RTI che, per il requisito di gestore di reti di sistemi, si avvalga di società non facente parte del RTI, si chiede se al punto b) (pag.4) della domanda debba essere indicato il nome dell'impresa ausiliaria, specificandone alla lettera m) che ci si avvale della stessa in forma di impresa ausiliaria, oppure se la lettera b) non debba essere compilata in quanto l'impresa ausiliaria non facente parte del RTI.

RISPOSTA

La qualificazione di gestore di reti di sistemi deve essere posseduta dal candidato direttamente e, nel caso di RTI, da almeno una delle imprese partecipanti. Il ricorso all'avvalimento è previsto per il raggiungimento dei requisiti di capacità economica o finanziaria ovvero di capacità tecnico-infrastrutturale, come previsto al par. 5.5 del capitolato d'onori. Quindi, alla lettera b) a pag. 4 dell'Allegato A3 al capitolato d'onori deve essere indicata la/e impresa/e del RTI che detiene/detengono tale qualificazione, mentre alla successiva lettera m) deve essere indicato l'eventuale ricorso all'avvalimento, identificando in tal caso l'impresa che partecipa al raggiungimento delle capacità di cui ai par. 5.3 e/o 5.4 del capitolato d'onori.